



Bruxelles, 22.4.2022
COM(2022) 176 final

2022/0116 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato APE
istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e
l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del
regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie e del codice di condotta.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Obiettivo dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo") è:

- a) permettere al Ghana di beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dall'Unione nel quadro dei negoziati APE e, nel contempo, evitare perturbazioni degli scambi commerciali tra il Ghana e l'Unione successivamente alla scadenza del regime commerciale transitorio dell'accordo di Cotonou, il 31 dicembre 2007, in attesa della conclusione di un APE completo;
- b) gettare le basi per la negoziazione di un APE che contribuisca a ridurre la povertà, promuova l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nell'Africa occidentale e migliori le capacità dell'Africa occidentale in materia di politica commerciale e di questioni connesse al commercio;
- c) promuovere la graduale e armoniosa integrazione del Ghana nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;
- d) rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco;
- e) istituire un accordo compatibile con l'articolo XXIV del GATT del 1994.

L'accordo è applicato in via provvisoria tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, a decorrere dal 15 dicembre 2016.

2.2. Il comitato APE

L'articolo 73 dell'accordo istituisce il comitato APE e stabilisce che tale comitato è responsabile per l'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e per la realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. Inoltre, a norma dell'accordo, il comitato stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento. Il comitato ha adottato pertanto il proprio regolamento interno¹.

Nell'ambito del titolo V (Prevenzione e risoluzione delle controversie), l'articolo 59 (Regolamento di procedura) stabilisce che le procedure di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 del titolo in questione sono disciplinate dal regolamento di procedura che il comitato APE adotta entro tre mesi dalla sua costituzione. A norma dell'articolo 64, paragrafo 2, il codice di condotta è allegato al regolamento di procedura. È opportuno che il codice di condotta degli arbitri sia applicabile ai mediatori.

¹ Decisione n. 1/2021 del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 29 luglio 2021, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato APE (GU L 459 del 22.12.2021, pag. 3).

2.3. L'atto previsto del comitato APE

Nel secondo semestre del 2022 il comitato APE sarà chiamato ad adottare una decisione riguardante il suo regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie ("l'atto previsto"). L'obiettivo dell'atto previsto è istituire un regolamento di procedura che disciplini la risoluzione delle controversie e il relativo codice di condotta.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie e al relativo codice di condotta. È opportuno che il codice di condotta degli arbitri sia applicabile ai mediatori.

Le parti dell'accordo hanno discusso il regolamento di procedura e il codice di condotta previsti e hanno convenuto che, fatte salve le procedure decisionali dell'Unione, il comitato APE dovrà adottare il regolamento di procedura e il codice di condotta in oggetto nel secondo semestre del 2022.

Il regolamento di procedura e il relativo codice di condotta previsti sono sostanzialmente simili a quelli di altri accordi commerciali dell'Unione.

Il regolamento di procedura è essenziale per completare il quadro istituzionale dell'accordo e quindi per garantire un'agevole attuazione dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato APE è un organo istituito da un accordo, vale a dire dall'APE interinale UE-Ghana.

L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici poiché stabilirà norme giuridiche vincolanti che disciplineranno la risoluzione delle controversie tra le parti.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

A norma dell'articolo 46 dell'accordo, il meccanismo di prevenzione e risoluzione delle controversie di cui al titolo V dell'accordo non è applicabile al titolo II dell'accordo ("Partenariato per lo sviluppo"). Ne consegue che il meccanismo di prevenzione e risoluzione delle controversie di cui al titolo V è applicabile alle controversie in materia di scambi, che da una prospettiva dell'Unione rientrano nella politica commerciale comune. Pertanto anche il regolamento di procedura e il relativo codice di condotta che il comitato APE sarà chiamato ad adottare ai sensi del titolo V, articolo 59 e articolo 64, paragrafo 2, dell'accordo si applicheranno alle controversie in materia di scambi.

Alla luce di quanto precede, è evidente che il contenuto dell'atto previsto si riferisce alla politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato APE introdurrà il regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie nel quadro dell'accordo e pertanto è opportuno che venga pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno firmato l'accordo di partenariato economico ("APE") interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, il 28 luglio 2016³ ("l'accordo"). Esso è applicato in via provvisoria tra l'UE e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana, dall'altra, a decorrere dal 15 dicembre 2016⁴.
- (2) A norma dell'articolo 73, paragrafo 3, dell'accordo il comitato APE è responsabile per l'amministrazione di tutti i settori oggetto di tale accordo e per la realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.
- (3) A norma dell'articolo 59 le procedure di risoluzione delle controversie sono disciplinate dal regolamento di procedura che il comitato APE adotta entro tre mesi dalla sua costituzione.
- (4) A norma dell'articolo 64, paragrafo 2, il codice di condotta è allegato al regolamento di procedura. La funzione del codice di condotta è definire i principi orientativi, i diritti e gli obblighi che gli arbitri devono rispettare. È opportuno che il codice di condotta degli arbitri sia applicabile ai mediatori mutatis mutandis.
- (5) Il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione in merito al regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie nel secondo semestre del 2022.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato APE, poiché la prevista decisione del comitato APE stabilirà norme giuridicamente vincolanti per disciplinare la risoluzione delle controversie,

³ Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 287 del 21.10.2016, pag. 3).

⁴ Decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione è basata sul testo accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*